

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 650

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2001

—————

Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La vigente Carta Costituzionale all'articolo 33, secondo comma, recita: «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi».

Spetta, dunque, al legislatore garantire ed assicurare a tutti la realizzazione del diritto all'istruzione mediante un'agevole normativa che permetta il superamento di quell'egemonia culturale e di monopolio dello Stato sui servizi pubblici cui, da sempre, le scuole non statali debbono sottostare come di fatto è successo (dalla legge Casati del 1859, articoli 244 e 216, alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, sull'apertura di istituzioni scolastiche non governative di istruzione secondaria).

Organizzare l'attività scolastica non significa semplicemente emanare un insieme di norme che definiscono quale tipo di condotta è generalmente giusta, ma consiste invece nell'offrire direttive adeguate che permettano agli aventi diritto di realizzare la propria istruzione in scuole statali e no.

Si tratta di riconfermare il principio costituzionale che intende offrire pari dignità scientifica ad ogni tipo di scuola superando il sistema italiano delle convenzioni, che parte dal presupposto che tutti i servizi pubblici sono per definizione statali. Questo è lo strumento principale della pianificazione e del soffocamento di ogni forma di competizione perchè opera per definizione in regime di monopolio: tutti i servizi pubblici sono istituiti dallo Stato!

Il presente disegno di legge vuole superare quell'impostazione ormai obsoleta che è conseguenza della vecchia visione risorgimentale, che voleva dare dignità di legge soltanto ai provvedimenti relativi alla scuola statale.

Sopprimere la concorrenza equivale a sopprimere la crescita culturale o, quanto meno, incanalarla in un vicolo cieco.

Lo Stato non deve identificarsi con una teoria, neppure della scuola, ma deve essere neutrale nei confronti degli ideali di vita e delle fedi religiose. Lo Stato deve avere parametri neutrali nei confronti dei prodotti e dei metodi della città del sapere e dell'educazione.

Da ciò deriva la necessità di istituzionalizzare il pluralismo competitivo delle teorie scientifiche e dei programmi metafisici di ricerca, come dell'insegnamento e dell'apprendimento nelle scuole, che sono le organizzazioni nelle quali tali processi vengono organizzati.

In altre parole è il principio della concorrenza ciò che garantisce, sia nel campo economico che nel campo scientifico, superiori livelli di razionalità, nonchè la possibilità di mettere in moto la macchina del progresso attraverso il perfezionamento continuo delle soluzioni ideate.

Il presente disegno di legge introduce nel sistema scolastico italiano il principio della concorrenza, proponendo una forma graduale di introduzione del buono-scuola al fine di garantire ad ogni scuola pari dignità scientifica permettendo così che la scelta tra scuole statali e no venga operata soltanto dagli aventi diritto secondo parametri che sono e debbono rimanere discrezionali.

Finora tutti i progetti di rinnovamento restano all'interno di una vecchia controversia: se lo Stato debba agire o meno. Lo scopo del presente disegno di legge è quello di sostituire la vecchia e vaga idea con una nuova distinzione. Ci si è resi conto, infatti, che alcuni tipi di azioni governative possono risul-

tare estremamente pericolose. Si vuole quindi distinguere tra azioni legittime e azioni illegittime sostenendo che l'attività del Governo è lecita fino a quando tende a non pianificare la competizione ed interviene laddove la competizione non riesce ad arrivare; tutte le altre forme di attività governativa sono estremamente pericolose e forse talvolta illecite.

Si è preferito, quindi, non toccare direttamente quanto fa parte del vecchio sistema, ma introdurre elementi di competizione, attraverso il riconoscimento di scuole indipendenti, abilitate all'accettazione dei buoni.

A tale riconoscimento possono accedere sia le scuole statali che non statali a condizione che posseggano i requisiti previsti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Scuole indipendenti)

1. Tutte le scuole sono indipendenti, siano esse statali o private.

2. Si definisce scuola statale quella istituita ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, per tutti gli ordini e gradi.

3. Si definisce scuola privata quella istituita ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, per tutti gli ordini e gradi.

4. Ogni scuola indipendente è retta da un direttore-gestore che ne è anche legale rappresentante.

5. Il direttore-gestore è titolare del governo della scuola e risponde, *erga omnes*, di tutte le decisioni che adotta.

6. Il direttore-gestore provvede inoltre al reclutamento del personale direttivo e docente secondo le modalità stabilite in appositi regolamenti, approvati ai sensi delle disposizioni dello statuto della scuola conforme ai principi costituzionali.

Art. 2.

(Gestione delle scuole statali)

1. Gli aventi diritto all'istruzione possono scegliere qualsiasi scuola secondo il percorso educativo ritenuto più opportuno.

2. L'istituzione e la gestione delle scuole statali sono regolate dalle norme generali sull'istruzione, contenute nella presente legge.

3. Per la gestione delle scuole statali viene istituita una Azienda autonoma.

Art. 3.

(Buoni scuola)

1. Le scuole statali e private sono abilitate all'accettazione di buoni scuola.

2. Il buono scuola è un titolo negoziabile da spendere presso una scuola indipendente concesso annualmente ad ogni studente.

3. Il buono scuola concesso ad ogni studente avente diritto, non può essere inferiore all'85 per cento della spesa locale e statale media annua distribuita per ogni studente in base ai titoli di spesa e alle leggi locali e statali applicabili nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

4. I buoni scuola sono di ammontare identico per ogni studente e in qualsiasi classe considerata. Il direttore-gestore può chiedere fondi aggiuntivi per valide necessità di trasporto per ragazzi con basso reddito e per necessità speciali dovute ad invalidità. Sono ammesse forme di assistenza supplementare pubblica e privata.

5. I buoni scuola emessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non sono entrate soggette ad imposta. Lo studente sarà libero di scegliere qualsiasi scuola abilitata all'accettazione di buoni e tale scelta non è soggetta ad alcun controllo.

Art. 4.

(Abilitazione all'accettazione dei buoni scuola)

1. L'abilitazione all'accettazione dei buoni scuola è possibile soltanto se e quando la scuola possiede i seguenti requisiti:

- a) il possesso di uno statuto della scuola;
- b) il possesso di un progetto educativo della scuola;
- c) il possesso di specifici piani di studio.

2. L'abilitazione all'accettazione dei buoni scuola è conferita mediante un provvedimento di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, accertata l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, conferisce alla scuola la qualifica di indipendente.

3. Ogni scuola abilitata all'accettazione di buoni deve pubblicare il suo bilancio annuale, dopo averlo preventivamente sottoposto alla revisione di una commissione del Ministero abilitata alla certificazione. Nella pubblicazione del bilancio vengono allegati i dati relativi alle iscrizioni.

Art. 5.

(Titoli di studio)

1. Gli studenti che frequentano le scuole indipendenti sostengono l'esame finale per il conseguimento del titolo legale di studio con prove coerenti con i piani di studio seguiti nella scuola.

2. Le commissioni esaminatrici sono composte con criteri di reciprocità tra scuole indipendenti, governative e non governative.

Art. 6.

(Autorità garante del servizio scolastico e trasparenza amministrativa)

1. Per la tutela degli aventi diritto e della libera concorrenza il servizio scolastico rientra tra le attività di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Gli studenti e i loro genitori hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali con l'unico limite, di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, circa la salvaguardia della riservatezza di terzi, garantendo peraltro agli interessati la

visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Art. 7.

(Autorizzazione all'accettazione di buoni per l'istruzione da parte delle scuole)

1. Per quanto permesso dalle leggi, lo Stato non liquida buoni scuola a quelle scuole che assumono o difendono comportamenti contrari ai principi della Costituzione.

2. Le spese per i buoni scuola emessi in base a questa legge e gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione di questa legge valgano come finanziamento minimo per l'istruzione di base stabilito dalla legge.

Art. 8.

(Norme di attuazione)

1. A decorrere dall'anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i buoni scuola saranno a disposizione di qualsiasi studente avente diritto.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre il 31 maggio 2002, la normativa di applicazione della presente legge in conformità con le finalità e le disposizioni in essa contenute.

Art. 9.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

